



**COMUNE di MONTEPARANO**  
**Provincia di Taranto**



Cod. Fisc. 80011610732 - Part. IVA 00869630731 – C/C Postale 12284741 – CAP 74020 – ☎ 099/5993038  
– ☎ 099/5993697

*e-mail: sociali@comune.monteparano.ta.it*



UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD  
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI SOSTENUTI  
NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N.431/1998**

\*\*\*

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI**

**Visto** l'art. 11 della legge n. 431/98 che ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale, da ripartire tra le Regioni, per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo;

**Vista** la Determina Dirigente Regione Puglia n. 514 del 13.12.2021 di riparto ai Comuni, delle risorse disponibili per il sostegno ai canoni di locazione annualità 2020 che attribuisce al Comune di **MONTEPARANO** la somma di € **2.196,16**;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale 2/2022;

Richiamata la propria Determinazione 58/2022 di approvazione del presente bando;

**RENDE NOTO CHE È INDETTO**

**bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni sostenuti nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 11 della legge n.431/1998**

\*\*\*

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

**I SOGGETTI RIENTRANTI NELLA FASCIA A** (REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di €**13.405,08** - Circolare INPS n.148/2020 pari a due pensioni minime INPS - rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% – **Fascia a**) di cui al D.M. del 07/06/99 art.1 comma 1);

**o in alternativa**

**I SOGGETTI RIENTRANTI NELLA FASCIA B** (REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 quello convenzionale calcolato secondo le modalità della Legge 457/78 art. 21 e s.m.i., non superiore all'importo di €**15.250,00** - **Fascia b**) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99;

**per la partecipazione al bando devono possedere i seguenti requisiti:**

a) cittadinanza italiana, OVVERO

b) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, OVVERO

- c) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di certificato storico di residenza da almeno dieci anni in Italia ovvero da almeno cinque anni in Puglia ai sensi dell'art.11 c.13 della L.133 del 6 Agosto 2008;
- d) residenza nel Comune di **MONTEPARANO** nell'anno **2020**;
- e) residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione nell'anno 2020;
- f) aver condotto in locazione nell'anno 2020, a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato (ed in regola con l'imposta di registro anno 2020) intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, un alloggio, **che non rientri** nelle categorie catastali A1 A8, A9 e che, per quanto attiene alla **superficie utile, non superi mq. 95**, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari (6 persone ed oltre) numerosi oppure da nuclei familiari con particolari debolezze sociali;
- g) l'abitazione condotta in locazione **non deve trovarsi in zona di pregio**, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- h) il locatore **non abbia vincoli di parentela e affinità** entro il secondo grado (figlio/a, padre, fratello, sorella, nonno, nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
- i) nessun componente del nucleo familiare relativamente all'anno 2020, abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (*alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.*);
- l) nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art.10, comma 2, della L.R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come **inagibile** oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari **l'inagibilità** ovvero **l'inabitabilità** dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà";
- m) di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione di Redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- n) **di non aver beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26 e s.m.i., come stabilito dall'art.1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.**
- p) di non aver beneficiato di altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;

q) di non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**SI PRECISA, che:**

- per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell'anno 2020, anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell'alloggio. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato. Una semplice separazione di fatto, non comporta la divisione del nucleo familiare (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e s.m.i.);
  - il valore del canone di locazione corrisposto nell'anno 2020 è quello risultante o dall'imposta di registro versata o, in caso il proprietario si sia avvalso del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. n.23/2011), dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato. L'imposta di registro per l'anno 2020 deve essere stata versata prima della presentazione della domanda. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
  - per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente il nucleo familiare, dovrà essere utilizzato (*si esemplifica*) per il modello Certificazione Unica 2021 nel quadro Dati Fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico Persone Fisiche 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i soggetti con regime dei minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD.
- Oltre all'imponibile fiscale vanno obbligatoriamente computati inoltre, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1 lett e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017);**
- per i nuclei familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nei casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale, per la fascia b), sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, **pena l'esclusione:**
- ✓ dichiarazione del richiedente che attesti la fruizione di assistenza dei Servizi Sociali del Comune;

- ✓ oppure dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
- ✓ oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio nucleo familiare di appartenenza, che deve essere congruo rispetto al canone versato;

In ottemperanza al disposto della L.R. 15/11/2017 n. 45 art. 6 comma 4 lettera b), **potranno inoltre essere destinatari dei contributi di cui al presente bando** anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. 11/2009, convertito con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

\*\*\*

Ai fini dell'ammissibilità al contributo da parte dei concorrenti, il Comune di Monteparano dovrà inoltre provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni del richiedente, inviando alla Regione una relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti.

**Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e le relative istanze escluse dai benefici.**

Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione.

Delle domande pervenute, una volta istruite e dichiarate ammissibili, verrà predisposta una graduatoria secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi; in caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un'elevata

soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, da quelli della fascia b) ed il relativo importo.

L'erogazione dei contributi, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia. Il Comune si riserva la possibilità di assegnare un contributo inferiore rispetto a quanto previsto dal presente bando in presenza di risorse (regionali e comunali) insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande presentate. In tal caso si procederà a ripartire l'ammontare del contributo disponibile fra tutti gli aventi diritto in proporzione alle risorse a disposizione rispetto al fabbisogno.

In caso di decesso del richiedente, utilmente collocato in graduatoria, il contributo spettante sarà concesso solo ed esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo familiare nell'anno di competenza.

Alle graduatorie sarà data adeguata pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio online del Comune di MONTEPARANO. Per tutto quanto non esplicitato nel presente bando si fa riferimento alle normative vigenti.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il Comune di MONTEPARANO non inoltrerà comunicazioni all'indirizzo dei singoli interessati circa l'ammissione o l'esclusione. Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, comunicherà tramite avviso all'Albo Pretorio on line, sul Sito Istituzionale e tramite disponibilità della graduatoria presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Entro la data del **25/03/2022**, il Comune dovrà provvedere alla trasmissione delle risultanze del bando espletato, complete di tutti i dati e della documentazione probatoria.

\*\*\*

### **MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli scaricabili direttamente dal sito istituzionale del Ente. La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

**La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà contenere, pena esclusione:**

- 1) firma del richiedente;
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- 3) copia del contratto di locazione registrato per l'anno 2020;

- 4) copie del Modello F23 del Ministero delle Finanze, relativo al pagamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2020 o attestazione di cedolare secca;
- 5) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione anno 2020 o dell'attestazione di pagamento da parte del proprietario;
- 6) copia del modello reddituale (Mod. Certificazione Unica 2021, Modello 730/2021, Mod.Unico P.F. 2021), di tutti i componenti del nucleo familiare (tutti coloro che sono inseriti nello stato di famiglia o che risiedono nell'alloggio anche se non legati da vincoli di parentela) relativamente ai redditi percepiti nel 2021;
- 7) Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile come da punto 1) dei requisiti per l'ammissione al concorso;
- 8) per chi ha dichiarato reddito ZERO e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata altresì:
  - dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, *oppure*
  - dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
  - nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al sostegno fornito;
- 9) attestazione con l'indicazione del CODICE IBAN corretto su cui effettuare l'eventuale accredito del beneficio.

**Sarà motivo di esclusione:**

- l'incompletezza e non corretta compilazione della domanda di partecipazione;
- la mancata apposizione della firma del richiedente;
- la mancanza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- la mancanza di documentazione specifica richiesta nel bando;
- la presentazione fuori termine.

\*\*\*

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MODALITA' E SCADENZA**

La domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati, **a pena di esclusione** dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 11.03.2022 secondo le seguenti modalità:

- **a mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di MONTEPARANO, con consegna a mano nelle giornate ed orari di apertura degli uffici comunali;

- **a mezzo raccomandata a.r.**, indicando nella busta: *DOMANDA CANONI DI LOCAZIONE 2020*;

- **in via telematica** mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, all'indirizzo pec: **servizisociali.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it** avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. In caso di invio tramite un delegato, alla PEC deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di invio, la documentazione deve pervenire entro il termine delle ore 12:00 del **11.03.2022**.

Per quanto concerne gli invii telematici farà fede la data di ricezione della posta elettronica certificata. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Il presente Avviso con tutti gli allegati, è disponibile sul sito istituzionale del Comune **www.comune.monteparano.ta.it** sino alla scadenza per la presentazione delle domande, nonché è possibile richiedere la documentazione cartacea presso l'Ufficio Servizi Sociali, ubicato presso la sede municipale di via Trento, 34.

Per richiedere informazioni/chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficio Servizi Sociali al seguente numero tel. 099/6618484 – oppure inviare una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: **sociali@comune.monteparano.ta.it**

Monteparano, 9 febbraio 2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
AVV. MARISTELLA CARABOTTO  
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.  
Lgs. 39/1993)

